ORIGINALE

S 53077/09

RG 64660/07

Rep 5029/09

VERSATO CONTRIBUTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE IV

Il Giudice designato Dario BONAMANO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007, posta in deliberazione all'udienza del 24 luglio 2008 e vertente

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per delega in calce al decreto ingiuntivo notificato

OPPONENTE

E

[redacted], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [redacted] elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di risposta

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22 luglio 2008 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a D.I. 3328/07, emesso dal Giudice di Pace di Roma a favore della [redacted] S.p.A. per Euro 1.253,50 (oltre interessi e spese), [redacted] ha contestato il diritto di credito posto a fondamento della ingiunzione, eccependo la nullità del mandato difensivo posto a margine dell'atto opposto, la illegittimità del decreto per carenza di prova scritta, e chiedendo la risoluzione del contratto di sconto commerciale sottoscritto tra lo stesso [redacted] e la [redacted] S.p.A.

Si costituiva in giudizio la [redacted] per rilevare la validità del mandato difensivo del decreto opposto e nel merito per insistere nella richiesta di pagamento, chiedendo la risoluzione del contratto con condanna al pagamento di Euro 1.253,50-.

Nel corso della istruttoria processuale veniva escusso il teste [redacted]

Alla udienza del 24 luglio 2006 la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere prese in analisi le eccezioni relative alla carenza dei mandati difensivi.

Per quanto concerne la doglianza mossa da parte opponente circa la apposizione di mandato difensivo sottoscritto a margine del decreto da

soggetto non identificato, si rileva che il sottoscrittore della detta procura risulta indicato ed identificato nel "Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. [redacted]; la E[redacted]. ha dunque legittimamente agito in persona del legale rappresentante pro tempore, così come sopra indicato, a nulla rilevando che la sottoscrizione del mandato possa risultare illeggibile.

Tale irregolarità non determina la nullità della procura in quanto ciò si verifica solo se ed in quanto manchi ogni collegamento tra il sottoscrittore e l'ente; nella fattispecie, la identificazione del soggetto sottoscrittore toglie ogni dubbio circa la legittimità al rilascio della procura difensiva (in tale senso si veda Cassaz. SS.UU. 4810/2005, allegata in fascicolo attoreo).

Né comunque potrebbe darsi luogo alla sanatoria di cui all'art. 125 comma 2 c.p.c., atteso che la facoltà di rilasciare la procura in un momento successivo a quella della notificazione dell'atto –purchè anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata- non è applicabile ai giudizi promossi mediante ricorso; in tale ambito infatti la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso (Cassaz. 51119/1995, Cassaz. 972/1999).

Per quanto sopra deve rigettarsi la eccezione attorea relativa alla nullità della procura difensiva.

Lamenta inoltre l'opponente che la E[redacted] S.p.A. avrebbe azionato un contratto che la ditta P[redacted] aveva concluso con I[redacted] S.p.A.; veniva dunque eccepita la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente.

Nella fattispecie risulta che la I[redacted] ha cambiato denominazione sociale in E[redacted]; ciò tuttavia non rileva ai fini del credito azionato dalla E[redacted] S.p.A., atteso che il debitore al quale è richiesto l'adempimento, con la diligenza media richiesta quale regola generale di condotta, avrebbe potuto avvedersi di un eventuale pagamento a non domino e, al contrario, preso atto della regolarità della richiesta, avrebbe dovuto adempiere alla obbligazione, laddove dovuta con riferimento all'originario contratto stipulato con la I[redacted]. Ciò peraltro, si deduce anche da quanto previsto dagli artt. 1260 e segg. c.c. laddove, nell'ambito della cessione dei contratti, si richiama la liberazione del debitore adempiente laddove la cessione del credito non sia stata a lui comunicata e l'adempimento sia ricaduto in capo al cedente.

In ogni caso si ritiene sussistere la legittimazione attiva della E[redacted]A. e dunque la richiesta di pagamento avanzata dalla opposta è legittima ed opponibile all' opponente.

Per quanto attiene al merito della vicenda deve rilevarsi che la E[redacted]S.p.A. ha provato la esistenza del contratto di sconto commerciale, nonché l'anticipo versato al P[redacted]di Euro 2.000,00-.

Quest'ultimo comunque non ha dato prova alcuna circa il corretto adempimento della obbligazione, attese anche le dichiarazioni sostanzialmente confessorie contenute negli atti di causa; invero laddove non vi è contestazione alcuna circa il quantum dovuto, al di là di mere opposizioni di stile, ma soltanto l'imputazione della propria inadempienza a fattori estranei ed esterni ad [redacted]S.p.A. (ora

E[redacted]a S.p.A.), deve ritenersi che il credito azionato dalla opposta sia fondato e meriti riconoscimento.

La parte opponente non ha dato prova che la asserita vicinanza di un altro bar ed il fatto che quest'ultimo esercizio ponesse in vendita una tazzina di caffè a € 0,50 cent. meno del prezzo applicato dal P[redacted], fosse da imputare ad una vendita di caffè da parte della I[redacted]. al bar concorrente.

In buona sostanza l'opponente non ha dato prova del nesso eziologico tra quanto da lui lamentato e le condotte imputabili a I[redacted].

Di contro al E[redacted] S.p.A. ha ricostruito la vicenda sia documentalmente che a mezzo della prova testimoniale, dimostrando così il proprio diritto di credito.

Pertanto deve rigettarsi la opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 3328/2007-.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da P[redacted] nei confronti di E[redacted] S.p.A. così provvede:

Rigetta la opposizione;

Condanna parte opponente al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 80,00 per le spese, Euro 500,00- per diritti ed Euro 400,00- per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma 12 novembre 2008

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 12/11/08
IL CANCELLIERE B3
Raffaella Ferrucci